

Contribuzione contemporanea in due gestioni legittima

Corte diritti dell'uomo

Respinto il ricorso contro l'interpretazione autentica contenuta nel Dl 78/2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo non ha accolto il ricorso promosso da un cittadino italiano che ha ricoperto i ruoli di responsabile e dipendente della stessa Srl e, in quanto tale, ha dovuto versare retroattivamente i contributi sia alla gestione separata che a quella dei commercianti.

Il ricorso riguardava la norma di interpretazione autentica contenuta nel Dl 78/2010 che ha fatto chiarezza su tale obbligo. In quanto poco prima la Cassazione, con una sentenza, aveva ritenuto che l'obbligo riguardasse una sola gestione.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che l'intervento legislativo è stato tempestivo e appropriato e la giurisprudenza successiva si è adeguata. Infatti prima della Cedu, i tre gradi di giustizia italiani, a cui si è rivolto il contribuente, hanno valutato la norma legittima e non necessario il rinvio alla Corte costituzionale.

La Cedu ha inoltre ritenuto che l'intervento normativo era prevedibile e giustificato dalla necessità di garantire la stabilità finanziaria dello Stato dopo la decisione della Cassazione del 12 febbraio 2010.